

## IL CAMMINO DEI DIRITTI DELLE DONNE IN ITALIA E NEL MONDO

Barbara Olper, docente referente per le Pari Opportunità –  
Ufficio Interventi Educativi - USP di Vicenza

*“I diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La piena ed eguale partecipazione delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale a livello nazionale, regionale ed internazionale, e lo sradicamento di ogni forma di discriminazione sessuale sono gli obiettivi prioritari della comunità internazionale.”* (ONU- Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna, Parte I, Par. 18)

Il riconoscimento dei diritti delle donne è un processo che si è sviluppato in maniera difforme a seconda dei Paesi e delle aree geografiche.

Le politiche legate alle "pari opportunità" nate nel contesto anglosassone, inizialmente si sono concentrate sulla emancipazione delle donne. Gli ostacoli alla piena eguaglianza sono stati affrontati mediante la denuncia delle pratiche più evidenti di penalizzazione e disuguaglianza e tramite interventi volti a ristabilire un equilibrio di opportunità. Il processo di rivendicazione dei diritti delle donne ha seguito la stessa logica di "generazioni dei diritti", che ha caratterizzato l'evoluzione dei diritti umani:

- *diritti di prima generazione*, principalmente civili e politici;
- *diritti di seconda generazione*, principalmente economici e

sociali;

- *diritti di terza e quarta generazione*, principalmente diritti collettivi.

In questo cammino, tuttavia più che tendere ad una uguaglianza reale si è assistito ad un adeguamento delle donne ad un modello esistenziale ed operativo considerato neutro, in cui l'esistenza dei due sessi ed i problemi ad essa legati sembravano non sussistere.

L'evidenza dei fatti ha dimostrato che trattare in modo uguale persone che si trovano in situazioni diseguali significa perpetuare l'ingiustizia.

La vera uguaglianza si può raggiungere solo con l'eliminazione degli squilibri dovuti alla diversità delle situazioni.

Il dibattito sul significato di "pari opportunità" ha trasferito quindi l'attenzione dall'uguaglianza "neutra", di fatto solo formale, all'uguaglianza basata sulle differenze e quindi effettiva.

Nasce così il concetto di genere, che esprime l'esigenza di superare gli stereotipi delle identità sessuali, mettendo in evidenza i caratteri e le differenze delle due realtà: quella femminile e quella maschile.

Le politiche sociali di molti paesi e la legislazione contro la discriminazione hanno dato vita a un percorso che idealmente attraversa queste espressioni: uguaglianza, pari opportunità, genere e differenza. Nelle pagine che seguono questo percorso verrà ricostruito tramite i documenti ritenuti più significativi

elaborati dagli Organismi Internazionali, dalla Comunità Europea e nel nostro Paese.

### **Gli Organismi internazionali**<sup>1</sup>

**Dichiarazione universale dei diritti umani**<sup>2</sup>, Assemblea generale NU 10 dicembre 1948;

**Convenzione** dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità nella remunerazione tra uomini e donne per lavoro di uguale valore, Conv. OIL n. 100, 29 giugno 1951<sup>3</sup>;

**Convenzione** sulla nazionalità delle donne coniugate – 1952;

**Convenzione** sui diritti politici delle donne, Assemblea generale NU, 20 dicembre 1952<sup>4</sup>;

**Convenzione** dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla discriminazione nell'assunzione e nell'impiego, entrata in vigore il 15 giugno 1960<sup>5</sup>;

**Convenzione** contro la discriminazione nell'educazione, Conferenza Generale UNESCO, 14 dicembre 1960<sup>6</sup>;

---

<sup>1</sup> Riferimento [www.un.org](http://www.un.org)

<sup>2</sup> Tuttora non vincolante per tutti gli stati membri.

<sup>3</sup> Entrata in vigore il 23 maggio 1953, ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1956, n.741. Ratificata da più di 150 paesi.

<sup>4</sup> Entrata in vigore il 7 luglio 1954; ratificata dall'Italia legge 2 aprile 1967, n.326

<sup>5</sup> Convenzione OIL n, 111, 25 giugno 1958; ratificata dall'Italia il 12 agosto 1963.

<sup>6</sup> Entrata in vigore il 22 maggio 1962; l'Italia non è Stato parte della Convenzione.

**Convenzione** internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione, risoluzione Assemblea generale NU, 21 dicembre 1965<sup>7</sup>;

**Patto internazionale** sui diritti economici, sociali e culturali, risoluzione Assemblea generale NU, 16 dicembre 1966<sup>8</sup>;

**Patto internazionale** sui diritti civili e politici, risoluzione Assemblea generale NU, 16 dicembre 1966<sup>9</sup>;

**Dichiarazione** sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, risoluzione Assemblea generale NU, 7 novembre 1967;

**Dichiarazione** sulla protezione delle donne e dei minori in situazione di emergenza e di conflitto armato, risoluzione Assemblea generale NU, 14 dicembre 1974;

**Anno Internazionale** della Donna proclamato dall'Onu nel 1975;

**Convenzione** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, risoluzione Assemblea generale NU, 18 dicembre 1979<sup>10</sup>;

**Dichiarazione** sul diritto e responsabilità degli individui, dei gruppi, e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, Assemblea Generale NU 8 marzo 1999;

---

<sup>7</sup> Entrata in vigore il 4 gennaio 1969; ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654.

<sup>8</sup> Entrato in vigore il 3 gennaio 1976, per l'Italia il 5 dicembre 1978.

<sup>9</sup> Entrato in vigore il 23 marzo 1976, per l'Italia il 15 dicembre 1978.

<sup>10</sup> Entrata in vigore il 3 settembre 1981; ratificata dall'Italia legge 14 marzo 1985, n. 132; .

**Protocollo** opzionale alla *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*; Assemblea generale NU, 6 ottobre 1999<sup>11</sup>;

**Dichiarazione** sull'eliminazione della violenza contro le donne, risoluzione Assemblea generale NU, 23 febbraio 1994;

**Protocollo** di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini – 2000;

**Conferenze mondiali delle donne:** Città del Messico -1975; Copenhagen -1980; Nairobi – 1985; Pechino – 1995; New York – 2005. Queste Conferenze hanno prodotto importanti Piattaforme d'azione, che definivano gli obiettivi politici da raggiungere ed i molti casi gli strumenti tramite i quali conseguirli. Particolarmente significativa in tal senso è la Piattaforma di Pechino che ha rivoluzionato il modo di intendere il ruolo della donna nella società contemporanea. Tramite essa si è incentrata l'attenzione su fattori determinanti ai fini delle pari opportunità: *empowerment* (dare maggior potere alle donne), *gender mainstreaming* (affrontare qualunque decisione da un'ottica di genere), principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata.

Queste piattaforme hanno ricoperto quindi un ruolo molto importante nella acquisizione di un punto di vista di genere su

---

<sup>11</sup> Entrato in vigore il 22 dicembre 2000; ratificato dall'Italia il 22 settembre 2000.

tutti i diritti e la rilettura dell'intero sistema dei diritti umani da un punto di vista di genere.

L'importanza delle strategie "gender mainstreaming" è stata riaffermata dall'Assemblea Generale delle NU nel giugno del 2000 e nelle risoluzioni susseguenti. La più recente risoluzione sulle politiche "gender mainstreaming" è stata adottata nel 2006<sup>12</sup>.

La Commissione delle NU *on the status of women*<sup>13</sup> nel programma pluriennale adottato nel settembre del 2006<sup>14</sup> ha posto come temi prioritari per il periodo 2007-2009:

- 2007 - *The elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child* ;
- 2008 - *Financing for gender equality and the empowerment of women*;
- 2009 - *The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS Platform for Action and the outcome of the twenty-third special*

---

<sup>12</sup> substantive session of ECOSOC - Council resolution 2006/36.

*"Gender mainstreaming is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies and programmes, in all areas and at all levels, and as a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."* (ECOSOC 1997/2)

<sup>13</sup> Responsabile della organizzazione delle Conferenze mondiali sulle donne e della ricaduta delle decisioni assunte all'interno del sistema delle Nazioni Unite e dei Paesi aderenti

<sup>14</sup> Council resolution 2006/9

*session of the General Assembly and pledged to ensure their full and accelerated implementation.*

### **La Comunità Europea**

In ambito europeo all'inizio degli anni '80 nasce l'espressione "azione positiva" per indicare lo strumento utile a sostenere l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne. Tramite le "azioni positive" un gruppo di donne parlamentari chiedeva l'introduzione nei paesi comunitari di misure speciali, volte ad accelerare il processo dell'uguaglianza e a combattere le forme di discriminazione, dirette e indirette, nei confronti delle donne.

Nel 1984 le "azioni positive" diventano lo strumento operativo della politica europea per promuovere la partecipazione delle donne, a tutti i livelli e settori, attraverso un'apposita *Raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità europea.*

Le azioni positive sono *discriminazioni positive* che mirano a:

- promuovere la figura ed il ruolo femminile;
- produrre un mutamento effettivo sul piano sociale ed economico;
- inserire le donne a livelli di responsabilità o a lavori storicamente loro preclusi.

Le azioni positive sono state messe in pratica attraverso una lunghissima serie di Strategie, Regolamenti, Programmi

Comunitari, Accordi e Trattati, di cui si elencano quelli ritenuti più significativi<sup>15</sup>:

**Il Primo programma d'azione (1981-1985)** Obiettivo: la corretta applicazione delle direttive e un'opera di sensibilizzazione nei confronti di imprenditori, sindacati delle associazioni femminili sui nuovi diritti delle donne;

**Il Secondo programma d'azione (1986 – 1990)** Obiettivo: facilitare l'accesso delle donne alle nuove tecnologie e migliorare la ridistribuzione delle responsabilità familiari;

**Il Terzo programma d'azione (1991-1995)** Obiettivi: l'integrazione del principio di pari opportunità in tutte le politiche dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri (mainstreaming);

**Il Quarto programma d'azione (1996-2000)** Obiettivi: ribadisce l'importanza dell'integrazione delle pari opportunità nell'insieme delle politiche, dei programmi, delle azioni, dei finanziamenti e dei sistemi di valutazione;

**Il Quinto Programma d'azione (2001-2005)** Obiettivi: la parità tra i sessi deve essere integrata in tutte le politiche che esercitano un impatto diretto o indiretto sulla vita degli uomini e delle donne;

**Il Programma Daphne (2000)** Obiettivi: Combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne;

**La Strategia europea per l'occupazione**, avviata nel 1997 dal Consiglio europeo di Lussemburgo, indica fra gli obiettivi

---

<sup>15</sup> Riferimento <http://europa.eu>

fondamentali da sostenere e sviluppare la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne;

**Il Trattato di Amsterdam**, entrato in vigore il 1° maggio 1999, stabilisce l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra gli uomini e le donne ed impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso;

**Il Regolamento del Consiglio Europeo**, n.1260/99 del 21.6.1999, recante Disposizioni Generali sui Fondi Strutturali stabilisce che la Comunità per il tramite dei Fondi contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne e prevede che l'azione dei Fondi strutturali sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie anche per quanto riguarda la parità di genere;

**I Regolamenti del Parlamento e del Consiglio Europeo**<sup>16</sup> assumono il principio di pari opportunità di genere e ne rafforzano i contenuti inserendolo tra gli obiettivi trasversali della programmazione;

**Le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona** del marzo 2000 invitano la Commissione e gli Stati membri a favorire, nelle politiche per l'occupazione, tutti gli aspetti legati alle pari opportunità di genere e fissano una serie di obiettivi quantitativi di fondamentale importanza per conseguire la parità tra donne e uomini nella vita economica, tra cui l'aumento del tasso di occupazione femminile;

---

<sup>16</sup> n. 1783/1999 del 12.7.1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e n. 1784/1999 del 12.7.1999 relativo al Fondo Sociale Europeo.

**La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** - Nizza, 2000 - enuncia i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

**Il Regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, "Promozione della parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo";

**La Decisione** del Parlamento europeo e del Consiglio (2005) dichiara il 2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti;

**La Comunicazione** della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni (2005) : Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti;

**La Direttiva 2006/54/CE**, del 5 luglio 2006, "Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";

**Regolamento** (CE) N. 1922/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

**La "Tabella di marcia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2006-2010"** (2006), oltre al Miglioramento della governance sulla parità tra i generi, ha individuato come ambiti prioritari dell'azione dell'UE:

1. Realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini<sup>17</sup>;
2. Favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare<sup>18</sup>;
3. Promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale<sup>19</sup>;
4. Eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani<sup>20</sup>;
5. Eliminare gli stereotipi di genere nella società<sup>21</sup>;
6. Promuovere la parità tra donne e uomini all'esterno dell'UE<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione; Eliminare la disparità retributiva; Le donne imprenditrici; Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta contro la povertà; Riconoscere la dimensione di genere nel settore sanitario; Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti delle donne migranti e appartenenti a minoranze etniche.

<sup>18</sup> Orari di lavoro flessibili per donne e uomini; Aumentare i servizi di custodia. Migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per donne e uomini.

<sup>19</sup> La partecipazione delle donne alla politica; Le donne nel processo decisionale economico; Le donne nella scienza e nella tecnologia.

<sup>20</sup> Eradicazione della violenza fondata sul genere; Eliminazione della tratta di esseri umani.

<sup>21</sup> Eliminare gli stereotipi di genere nell'istruzione, nella formazione e nella cultura; Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro; Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione.

<sup>22</sup> Applicazione della legislazione dell'UE nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e potenzialmente candidati (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo); Promozione della parità tra i generi nella politica europea di buon vicinato (PEV) nonché nelle politiche esterne e di sviluppo.

## L'Italia

Dopo il notevole passo in avanti avvenuto negli anni 70, la situazione femminile in Italia è ristagnata molti anni per motivazioni di tipo culturale, sociale e religioso. A partire dagli anni 90, anche sulla spinta dei programmi europei, abbiamo assistito ad una ricca produzione legislativa che ha riattivato il processo di crescita della condizione femminile.

Benché le giovani, abbiano risultati, dal punto di vista formativo e scolastico, superiori a quelli dei loro coetanei, tuttora in Italia le donne risentono maggiormente della recessione economica, dedicano più ore al giorno alla cura familiare e parentale rispetto a quanto accade nel centro e nord Europa. Tuttora la rappresentanza femminile nei ruoli istituzionali, politici, gestionali ed imprenditoriali è di tipo residuale, tuttavia la nascita del **Testo Unico** delle disposizioni legislative in materia di tutela o sostegno della maternità e della paternità e del **Codice** delle pari opportunità tra uomo e donna fa ben sperare.

Persiste peraltro una forte discrasia: i modelli di convivenza sociale, quali l'organizzazione del lavoro, della scuola, dei servizi sociali e civili, sono divenuti inadeguati rispetto ad una realtà che vede un costante aumento di donne che studiano, lavorano e producono reddito.

Starà ora alle donne pretendere regole diverse, adeguate a questa nuova situazione socio-economica, chiedere che la politica elabori regole di convivenza appropriate ai bisogni della società nel suo complesso.

Si elencano di seguito le norme che hanno tracciato l'evoluzione della condizione femminile nella legislazione italiana<sup>23</sup>.

La **Legge 1176 del 1919** riconosce alle donne la capacità giuridica che consente loro di esercitare tutte le professioni e, buona parte degli impieghi pubblici sopprimendo l'istituto dell'autorizzazione maritale;

**Il Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23**, riconosce alle donne il diritto di voto;

La **Costituzione Italiana**, nel 1948 sancisce il principio di uguaglianza di genere. In essa è riconosciuta la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (artt.4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio (art. 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51)<sup>24</sup>;

La legge 9 gennaio 1963 n. 7, riordinata dalla **Legge 30 dicembre 1971 n.1204**, stabilisce la non validità di clausole di qualsiasi genere, che prevedano il licenziamento delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio;

La **Legge 18 dicembre 1973, n. 877**, "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio";

La **Legge 19 maggio 1975 n. 151** modifica le disposizioni del Codice Civile inerenti al diritto di famiglia, eliminando la potestà

---

<sup>23</sup> Riferimento [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it)

<sup>24</sup> Per garantire una maggior presenza delle donne nelle cariche pubbliche l'art. 51 della Costituzione è stato modificato nel marzo 2002. È così prevista l'adozione di disposizioni finalizzate all'attuazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella rappresentanza.

maritale e la patria potestà con riferimento ai figli minorenni e sancendo quindi la parità dei coniugi riguardo ai diritti e ai doveri scaturenti dal matrimonio<sup>25</sup>;

La **Legge** 29 luglio 1975, n. 405, "Istituzione dei consultori familiari";

La **Legge** 9 dicembre 1977, n. 903, "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"<sup>26</sup>;

La **Legge** 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

La **Legge** 5 febbraio 1992 n. 91, accogliendo le argomentazioni della Corte Costituzionale in materia di parità tra uomo e donna, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini<sup>27</sup>;

La **Legge** 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"<sup>28</sup>;

---

<sup>25</sup> Vedi anche: Legge 1 dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"

<sup>26</sup> art. 14, art 16, commi 2 e 3, art. 17 e art. 19; vedi anche Circ. Min. Lav. 14 marzo 2000, n. 13/2000, "Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno - Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999"

<sup>27</sup> In tema di cittadinanza vedi anche: D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana" .

<sup>28</sup> Vedi anche Codice penale: art. 609-bis (Violenza sessuale); art. 609-ter (Circostanze aggravanti); art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne); art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne); art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa); art. 609-septies (Querela di parte); art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo); art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali).

La **Legge** 3 giugno 1999, n. 157, introduce una specifica disposizione intesa a promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare almeno un importo pari al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità;

La **Legge** 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione attraverso l'istituzione dei congedi dei genitori;

Il **Decreto legislativo** del 26 marzo 2001, n. 151: **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela o sostegno della maternità e della paternità**, a norma dell'art. 15 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000<sup>29</sup>;

La **Legge** 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"<sup>30</sup>;

La **Legge** 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

La **Legge** 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";

Il **D.lgs.** 11 aprile 2006, n. 198, "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**"<sup>31</sup>;

---

<sup>29</sup> Il TU riordina e regola gli aspetti concernenti Occupazione, flessibilità, part-time e lavoro notturno; Tutela della maternità, congedi parentali e conciliazione famiglia-lavoro.

<sup>30</sup> Vedi nota su codice penale.

Il **Prov. del Min. Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 maggio 2006**<sup>32</sup>, "Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli e nei ruoli di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete"

*Alla fine di questa esposizione, è giusto ricordare che, nonostante i passi compiuti, la parità tra i sessi accusa ancora la mancanza di una reale uguaglianza di diritti e il persistere di discriminazioni sessuali. In molti paesi del mondo è legale uccidere una donna che ha disonorato la famiglia o che è stata disonorata; più della metà degli analfabeti al mondo sono donne; le donne lavorano più ore degli uomini e la maggior parte del loro lavoro non è retribuito; le donne sono ancora scarsamente rappresentate e oggetto di violenza nella vita quotidiana.*

---

<sup>31</sup> Il codice regola e riordina la legislazione vigente in merito alle pari opportunità tra uomo e donna, per tale motivo non sono citate norme relative a: Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; Consigliere e consiglieri di parità (Vedi Libro I); Comitato per l'imprenditoria femminile (Vedi Libro I); Promozione delle pari opportunità e Azioni positive per l'imprenditoria femminile (v. Libro III); Parità di trattamento e di retribuzione (v. Libro III); Pubblica amministrazione e Forze Armate.

<sup>32</sup> G.U. n. 160 del 12 luglio 2006.